MARIO PATANÈ Socio corrispondente

ISTRUZIONI PER IL PECULIO FRUMENTARIO DELLA CITTÀ DI ACI SS. ANTONIO E FILIPPO

Negli ultimi mesi dell'anno 1782, tra gli *Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo* e Stefano Riggio (o Reggio) e Gravina, Principe di Campofiorito, che risiedeva a Napoli, intercorse una fitta corrispondenza relativamente alla istituzione del Peculio frumentario nella Città di Aci SS. Antonio e Filippo.

La necessità di istituire la Colonna frumentaria a Palermo e i Peculi frumentari in molte città siciliane a partire dalla fine del XVII secolo, nasceva dall'esigenza di sostenere il "peso del pane", con interventi straordinari diretti ad impedire gli effetti destabilizzanti dei tumulti popolari in periodi di carestia.

Anni di congiuntura negativa per la cerealicoltura e un'errata politica di esportazione avevano causato l'aumento del prezzo del grano a Marsiglia, Livorno, Napoli, Spagna. In Sicilia ecclesiastici e feudatari, attirati dagli alti profitti, avevano destinato gran parte dei propri latifondi alla coltivazione del frumento, estirpando viti e ulivi.

Ma nel corso del '600 carestie, epidemie e altre calamità naturali, come l'invasione delle voraci locuste, ebbero come risultato la produzione di scarsi raccolti. Non bastava bloccare l'esportazione del grano destinato al rifornimento dell'esercito spagnolo, combattere il contrabbando che avveniva specialmente nei caricatoi dei privati o requisire derrate e sementi, occorreva evitare speculazioni e al tempo stesso garantire alla popolazione un genere di prima necessità.

Le amministrazioni locali, per non essere sprovviste al momento del bisogno, decisero così di destinare un fondo o peculio, amministrato in modo autonomo, per permettere l'acquisto di frumento onde mantenere costante il prezzo del pane.

La prosperità del Regno e la sussistenza delle popolazioni non potevano più essere fatti coincidere, come nel passato, unicamente col buon andamento dei "negozi frumentari". In sostanza, il mercato interno siciliano che era stato reso vitale nel passato (anche se ad esclusivo vantaggio dei baroni-granisti) proprio dalla tendenziale libertà di circolazione, riceveva una ulteriore spinta anche dai nuovi vincoli che, obbligando i comuni a compiere annualmente le provviste, provocando quindi un innalzamento dei prezzi interni, si risolvevano in ulteriori vantaggi per la rendita fondiaria baronale. È comprensibile come in un tale contesto i primi tentativi di controllo statale sui prezzi, messi in atto durante la carestia del 1763-65 abbiano provocato la scomparsa del frumento dai mercati interni. Nel 1763 si rese necessaria, nelle Università rimaste in balia delle lotte tra i "partiti" dei notabili locali "l'Onorati, Borgesi, ed Artisti" [f. 10r. Cap. 4]*, la gestione delle misere scorte. Anche i Commissari del Tribunale del Real Patrimonio furono inviati a sostenere i peculi frumentari ed i patrimoni civili, che però si rivelarono comunque insufficienti a fronteggiare la carestia non ancora estinta in Italia e in Spagna. L'introduzione del Capitolo Primo del "Petazzo di Istruzioni" sembra ispirata da Nicolò Adonnino fratello del Governatore del porto di Licata, appartenente ad una famiglia molto facoltosa, che nel 1763 scriveva al Vicerè Fogliani: "Non v'ha dubbio che la felicità di questo Regno è stata appoggiata sempre alli scambievoli vantaggi dei signori Baroni e dei Borgesi, per mezzo dei quali vengono a sostenersi tutti gli altri Ceti...". Assicurare l'approvvigionamento del grano "a sostenere e proteggere la vita naturale di tutti li Cittadini" [f. 1r. Cap. Primo]*, fu il leitmotiv che indusse gli "Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo" [dalle Lettere di Stefano Riggio] a costituire le "Istruzioni per il Peculio Frumentario della Città di Aci SS. Antonio e Filippo" [f. 1r.]*, Città del Principe di Campofiorito D. Stefano Riggio e Gravina. Poiché dal 1780, finalmente, le Università possono godere per intero degli introiti dei "fitti" che salgono rapidamente perché il "possesso" non è più contestato, conseguentemente gli importi (rispetto a vent'anni prima) sono triplicati, inoltre, essendo state abolite le gabelle della lana, del lino, delle macine d'olivi e ridotte quelle sull'olio, sulla "salume" e sul vino, i sopravanzi (Attivo) del patrimonio dell'Università, potranno essere destinati al peculio frumentario [f. 3v.]*. Ritengo doveroso mettere in luce il tentativo da parte dei "Notabili" di risanare un patrimonio civico

in dissesto come quello della Città del Principe (dissesto causato da una serie di disparità fiscali tra Demanio e feudo), tentando di risolverlo intenzionalmente al meglio con l'espediente della mediazione informale, tra l'élite locale [f. 5v. Cap. 4 - Ufficiali del Peculio Frumentario della Città di Aci SS. Antonio e Filippo]* ed il baronaggio, sodalizio che tra gli stessi gruppi dirigenti [f. 13v. Cap. 5]* si sarebbe realizzato anche in seguito alle riforme del primo ottocento (eversione della feudalità e riorganizzazione amministrativa). Le vicende del peculio nella Città di Aci SS. Antonio e Filippo proiettano l'immagine del sistema di approvvigionamento economico dei territori Siciliani. Questi ultimi infatti deboli nella loro struttura annonaria, sono costretti, per il loro peso economico, ad assecondare meccanismi di formazione dei prezzi e circuiti di mercato del grano provenienti dal Governo centrale, senza avere la capacità di dare orientamenti economici. L'analisi del Primo Petazzo di Istruzioni ci suggerisce anche alcune considerazioni sul perché il sistema decentrato di annona in Sicilia non sia riuscito a risolvere in maniera soddisfacente i problemi di sussistenza dei contesti più svantaggiati: i Ceti subalterni in genere e le aree deficitarie dei territori della Sicilia (in particolare quelle a nord est). Sicuramente uno dei motivi è dato dal fatto che il sistema economico restava subordinato ad una gestione dei circuiti di commercializzazione del grano che utilizzava il mercato interno, piuttosto rigido per l'obbligatorietà della provvista annuale delle Comunità tanto feudali che demaniali, come alternativa a quello estero. Un secondo motivo suggerito dall'analisi del Cap.8 Scandaglio ed altri [f. 20r. Cap. 8]*, nasce dal difetto di potere contrattuale degli amministratori dei patrimoni civici nei confronti dei fornitori di frumento. La precarietà o il dissesto delle finanze civiche, infatti rende necessario limitare il ventaglio dell'offerta solo a fornitori disposti ad accettare pagamenti dilazionati, che pertanto impongono più facilmente le loro merci alle loro condizioni. La grave carestia spinse dunque la città del Principe a chiedere l'autorizzazione speciale al Tribunale del Real Patrimonio affinché potesse dotarsi di peculio frumentario per salvaguardare la qualità del pane [ff. 20, 21, 22, 23, 24]*, ma soprattutto si cercava di assicurare una perfetta coincidenza degli introiti della vendita del pane con le spese sostenute dal comune. Creare una riserva significava dunque fronteggiare le congiunture sfavorevoli, il peso delle quali veniva scaricato (attraverso il prezzo del pane o l'imposizione

delle gabelle) sui consumatori**. Infine potevano godere di maggiori garanzie anche: il fitto del forno, il trasporto, l'eventuale pagamento di inviati per gli acquisti, il "beneficio dello sfacendo pagando" cioè l'Interesse per il pagamento rateale, tutte voci finalmente contabilizzate nei *ratiocinii* [f. 27v.]* insieme al diritto fisso in cui erano. Incluse forfettariamente le spese ed il guadagno dei fornai [ff. 29, 30, 31, 32, 33,34]*.

Un'ultima notazione: come si legge nel Cap. 4 delle *Istruzioni* (f.10v.), l'elezione dei Deputati doveva avvenire nei primi giorni del mese di maggio, in coincidenza con i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Catena, che avevano luogo il giorno 3 (come ci ricorda il can. Salvatore Bella nelle sue *Memorie storiche del Comune di Aci Catena*). La scelta di tale periodo, contestata dagli *Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo*, era voluta da D. Leandro Rossi (giudice, giurato e *Componente delle Istruzioni*) che così scriveva: a bello studio si è pensato farsi in tale tempo, per l'allegrezza, e brio maggiore che vi sarebbe; senza darsi alla festa il menomo impedimento. Più in tale tempo quasi tutto il popolo è in città, ma doppo quelli giorni buona parte delli arbitrianti se ne và alla piana per accudire alli loro arbitrij.

- * Primo Petazzo delle Istruzioni per il Peculio Frumentario della Città di Aci SS. Antonio e Filippo
- ** Archivio Chiesa Maria SS. Della Catena Registro della gabella del pane (armadio metallico l palchetto 6 faldone n. l).

Note Bibliografiche:

Ida Fazio, La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento – Milano, Franco Angeli, 1993

Maria Grazia Pastura Ruggiero, La reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII) – Archivio di Stato di Roma, 1987

Trascrizione del *Primo Petazzo delle Istruzioni per il Peculio Fru*mentario della Città di Aci SS. Antonio e Filippo (conservato nell'Archivio Storico del Comune di Aci Catena [!]), di alcune lettere del Principe (in mio possesso, assieme alla pianta del *Palazzo del Prin*cipe di Aci Catena).

Primo Petazzo di Istruzzioni per il Peculio Frumentario della Città di Aci SS. Antonio e Filippo.

Instruzzioni per il Peculio Frumentario della Città di Aci Santi Antonio e Filippo, avuta prima la permissione e conferma dell'Ecc.^{mo} Principe di Campo Fiorito D. Stefano Reggio, e Gravina Grande di Spagna di Prima Classe, Capitan Gen.^{le} dell'Eserciti di S: R: M:, Principe della detta Città di Aci Santi Antonio e Filippo, e da S: E: per via del Supremo Patrimoniale Conseglio.

Cap. Primo

Fondi quali si assegnano per la sussistenza del detto Peculio Frumentario.

L'impegno che li buoni Patrioti della Città di Aci Santi Antonio e Filippo hanno sempre avuto di vantaggiare le gabelle dell'Università e di amministrarne coll'ultima illibatezza il Patrimonio, e sempre zelando per evitarsene ogni frode, o controbanno, è stato sempre animato dall'intrinseco fine del Bene di tutta la Città, e del Comune della medesima; vantaggio che non si puote meglio avverare che colla Costituzione d'un Peculio Frumentario per il publico Panizzo della Città per cui l'attuale Principe Padrone D: Stefano Reggio e Gravina Capitan Gen. dell'Eserciti di Sua Regal Maestà (Iddio guardi), ed il Fu Ecc. Principe (f.1v.) Predecessore di Gloriosa Memoria D: Luiggi Reggio e Branciforte, Saladino e Colonna ne han sempre avuto la più sollecita amorevole Applicazione come di base che và immediatamente a sostenere, e proteggere la vita naturale di tutti li Cittadini, onde per fondarsi, e sostenersi sud. Peculio Frumentario si assegnano per il medesimo li seguenti

Fondi

- 1. Tutti li sopravanzi sin ora accumulati da tutti l'Introiti, gabelle, e proventi dell'Università; a conto de quali esiste presentemente in Cassa di sopravanzi di d.ª Città la somma di onze 600. incluse in esse le onze 400. che al presente tiene l'obligante de Frumenti di quest'anno.
- 2. Tutti li resti di Crediti che tiene l'Università.
- 3. Tutti li sopravanzi che in ogn'anno in perpetuo vi saranno del Patrimonio di detta Città, ed a tal effetto in ogn'anno fatta la liberazione di tutte le gabelle dell'Università, subito si aggiunteranno il deten-

tore dell'Università ed il Notaro salariato della Città alla presenza delli Giurati, Sindaco, e Tesoriero dell'Università, ed alla presenza del Patrizio, e del depositario del Peculio Frumentario, e faranno il Bilancio di tutto l'importo delle gabelle, censi attivi, (f.2r.) introiti e proventi dell'Università per d.º anno; e ne faranno il dovuto ripartimento, scegliendo in primo luogo la rata di quelle gabelle, introiti, e proventi li più sicuri per pagare di terzo in terzo le tande e donativi reggi, partite di deputazione, assignatari, creditori, suggiugatari, salariati, espensioni ordinarie ed estraordinarie, e tutt'altri oneri e gravezze dell'Università, e per le dette spese estraordinarie potrà sin da principio riserbarsi qualque somma arbitraria determinatamente per spendersi secondo l'ordini che di tempo in tempo se ne dirameranno dalli legitimi Superiori; e finito l'anno d'ogni Sedia Giuratoria, fatti li Conti dell'Università, tutto il resto di sopravanzi si passerà al d.º Peculio frumentario. Oltre dell'atto che si farà in principio dell'anno da ogni sedia Giuratoria in cui si disporrà di partita, in partita, l'assegnazione, assento, e cessione al Tesoriero dell'Università, per poterle di terzo in terzo esigerle, e con puntualità come sopra pagare lo che per le Cause sud, e sarà dall'Università dovuto. E tutto lo resto di gabelle, censi attivi, introiti, e proventi che avanzerà per conto di sopravanzi da numerarsi di partita in partita, minutamente di terzo in terzo per quelle che di terzo in terzo (f.2v.) matureranno; o secondo il tempo della respettiva maturazione per quelle partite che averan designato certo determinato tempo alla respettiva maturazione, ne faranno di tutti li sudetti sopravanzi la cessione, assegnazione ed assento di anno in anno al detto Peculio frumentario e deputati, e depositario dello stesso qui pro tempore erunt; di modo che il Regimento di d.º peculio frumentario possa di terzo in terzo esiggere li d. sopravanzi contro li gabelloti, e debitori di d.º gabelle, rendite, e proventi come saranno cessi al d.º peculio frumentario. Stilato che sarà dal Notaro e detentore sud.ⁱ l'atto della d.a assegnazione, assento, e cessione fra giorni otto dal giorno della liberazione delle gabelle, o al più della prima di Settembre di ciascun'anno, siano tenuti li Giurati di ciascun'anno stipulare atto publico di d.a cessione, asseg.ne, ed assento, (f.3r.) ed il Notaro sia nell'obligo di darne nota fra giorni quattro dal giorno della stipulazione, una al detentore dell'Università. Altra al Teso-

riero dell'Università. La terza al Patrizio come Capo del Regimento del peculio frumentario, come in appresso si dirà; e la quarta al depositario del peculio frumentario. Sotto pena al Notaro di onze quattro in caso di controvenzione, da esiggersi irremissibilmente dal Reggimento del peculio frumentario, applicata al medesimo peculio frumentario; e che li Giurati d'ogn'anno nel principio della loro Amministrazione, ed al più per tutti li otto settembre d'ogn'anno abbiano, e debbano impreteribilmente da stipulare la d.ª assegnazione, cessione ed assento, che servirà per incoraggire li buoni Patrioti a non lasciar decadere le gabelle dallo stato in cui sono, e di (f.3v.)procurarne il maggiore augumento di bene in meglio per il Beneficio dell'Università, e sussistenza e vantaggio del peculio frumentario fra che quando il peculio frumentario sarà avanzato in stato tale che averà denari contanti tanti, quanti saranno bastanti a poter comprare tanta quantità di frumento sufficiente alla intiera provisione di due anni continui di frumenti per il publico panizzo di tutta q.ª sud.ª Città, allora colli sopravanzi che di anno in anno sopraverranno si dovrà cumulare nella Cassa di d.º peculio frumentario il Capitale per la reluizzione e ricattito della rendita che si paga dall'Università all'Ill. re Duca di Villarosa, e successivamente disgravarsi li pesi che pagano li poveri sopra la gabella del pane, e sopra altre gabelle dell'Università. Fermi però, stabili, e perpetui restando a favore di d.º peculio frumentario li sopravanzi del Patrimonio di d.ª Università, in perpetuo ed (f.4r.) in infinito. In questo ed in ogn'altro miglior modo. E questo sotto la più rigorosa ed indispensabile legge, che le somme e fondi come sopra stabiliti per la fondazione e sussistenza di d.º peculio frumentario, in un coll'aggiunti delle nove accessioni, e lucri che avverranno in augumento del d.º peculio frumentario, in nissun futuro tempo, ne in tutto, ne in parte anche menoma si possano pigliare ne a tutti passati, ne a titolo di mutuo, e con qualunque obligazione di reintegrarle, ne in qualunque altro modo per qualunque causa, ed occasione, ed a qualunque uso, se non che solamente per la compra delli frumenti da servire per il publico panizzo di questa sud.ª Città; senza potersi fare, ne pretendersi diversamente dall'Ufficiali di q.a sud.a Città, ne da altri qualsifossero Ufficiali minori o maggiori, (f.4v.) Tribunali, e Magistrati Supremi di questo Fidelissimo Regno, ne direttamen-

te, ne indirettamente per nissun'altra causa scita, o ignorata et in corpore iuris clausa, ancorche fosse (che Iddio liberi) per causa ed occasione di publica salute, Contaggio, Guerra, invasione di nemici, o di terremoto, lava ed allagamento d'incendio di Mongibello, o per alluvioni di correnti, dilluvii, o per altre cause minori, o maggiori, ne per sodisfazione di tande, e donativi Reggi dovuti alla R. C. deputazione del Regno, Assignatari, Suggiugatari, ed altri Creditori anteriori, privilegiati, potieri; o per altra qualunque causa che cader potesse nella considerazione umana, e nella disposizione delle leggi, ancorche fosse per ordine di S.R.M. e suoi Successori in q.º Fidelissimo Regno, o di S.E. Sig. Viceré, tanto motu proprio, quanto a petizione di qualunque persona o Potestà con il voto del Sacro Reggio Conseglio (f.5r.) o per Conchiusione nel General Parlamento; o diversamente quomodocumque et qualitercumque. Anzi che per la mera e semplice Conferma del presente peculio frumentario sia e s'intenda che S.E. per la via del Trib. le del R.P. per se, e suoi Successori in perpetuo ed in infinito, ed a nome del Re Nostro Signore (che Iddio guardi) deroga ed abdica ogni facoltà e potestà di poter fare o pretendere qualunque cosa in contrario a quanto si è espressato; dando espresso obligo all'Ufficiali di d.º peculio, e di tutta la Città, ed a qualsivoglia di loro, in perpetuo, ed in Infinito che tutte le ordinazioni, rescritti, mandati, licenze, intime, ed altri contrari a qualunque parte di quanto come sopra si è stabilito le dovessero avere per nulle ipso iure, ipsoque facto; e che avverso le medesime senza incorso di pena, debbano dare ogni impedimento; e consultare tante (f.5v.) volte, quante volte sarà di bisogno; e fare che in niente venghi pregiudicato il detto peculio frumentario, in questo, ed in ogn'altro miglior modo. E non altrimente.

Cap. 2.

Ufficiali del Peculio Frumentario della Città di Aci SS. Antonio e Filippo.

Verrà composta la deputazione del peculio frumentario da dieci deputati che ne averanno lo reggimento e saranno Lo Spett. le Patrizio della Città che pro tempore sarà, Lo Spett. le Giurato Seniore che pro tempore sarà, Lo Spett. le Sindaco della medesima che pro tempore sarà.

E numero setti deputati delli Ceti dell'Onorati, Borgesi, ed Artisti, delli quali sette deputati, devono essere due delli quartieri di Aci S. Antonio e Valverde. Uno del quartiere di Aci S. Filippo. Tre delli quartieri d'Aci Catena, Consolazione, e S. Giacopo, ed uno del quartiere di Aci S. Lucia. (f.6r.) Nel ceto delli Onorati si includono tutti quelli che si mantengono colle rendite proprie, e non entrano nel numero di Gentiluomini di Scrutinio dell'Ufficii Nobili. Li Dottori e Professori di Medicina o di Chirurgia; l'Aromatarii. Li Notari publici. Li Curiali che tengono privilegio spedito dallo Spett. Patrizio coll'intervento del Giudice Civile. Li Mercanti di Panni, e di drappi di seta. Li Droghieri, che non passano per le strade vendendo.

Nel ceto di Borgesi entrano quelli che fanno a conto proprio, e da Patroni riguardevoli seminerj di frumenti, orzi, e legumi.

Nel ceto dell'Artisti entrano quelli che sono Maestri di Bottegha.

Li detti sette deputati devono essere delli detti ceti come sopra, persone circospetti, zelanti, da bene, commode, amanti della Città, non povere, non necessitose; e si procurerà che ogn'uno (f.6v.) delli detti sette deputati sappia leggere e scrivere, e si eligeranno delli respettivi quartieri come sopra nella forma che in appresso si dirà.

Oltre delli detti n.º 10. deputati li quali saranno il reggimento del d.º peculio frumentario, fra l'altri Ufficiali di d.º peculio frumentario vi deve essere ancora il depositario del peculio, il Notaro publico, il Maestro Notaro, il detentore, il Magazinero ed altri, delli quali a suo luogo si parlerà.

Cap. 3.

Forma da eligersi li Consulenti per poi farsi l'elezzione delli detti sette deputati.

Accio tutti li quartieri della Città partecipassero del beneficio delli Consulenti, si stabilisce che li Consulenti devono essere al numero di quaranta. Cioè dieci li seguenti Ufficiali Capitano Giustiziero. Patrizio. Li quattro Giurati, il Sindaco, il Giudice Criminale, (f.7r.) il Giudice Civile, ed il Giudice delle Appellazioni. L'altri trenta Consulenti devono eligersi tra Onorati, Borgesi, ed Artisti; e di detti num.º trenta Consulenti, nove devono essere delli quartieri di S. Antonio, e Valverde; cinque del quartiere di S. Filippo, cinque del quartiere di S. Lucia;

ed undeci delli quartieri della Catena, Consolazione, e S. Giacopo. Non si devono eliggere a sorte, ma a voti segreti come si dirà. Cioè Il giurato Seniore nelli primi giorni del mese di Aprile curerà di formare una lista veridica delli Onorati, Borgesi, ed Artisti d'ogni quartiere; notando ogn'uno in quel quartiere dove abita di casa e famiglia, separatamente quelli d'un quartiere dall'altro quartiere; solamente unendo quelli di S. Antonio con quelli di Valverde; e quelli della Catena con (f.7v.) quelli della Consolazione e S. Giacopo. Quelli però di S. Filippo, soli; e quelli di S.¹a Lucia pure soli.

In detta lista curerà notarsi tutte le persone di detti ceti che siano persone da bene, non minori d'anni 25. non proseguti, non debitori della Città, ne del peculio; previa la fede del detentore della Città di non essere debitori ne della Città, ne del peculio, e la fede del Maestro Notaro della Corte Cap. le di non essere nissun proseguto.

Formata la d.ª lista, e conferita dal Giurato Seniore, coll'altri Giurati, evacuate le difficoltà, o dubii che potessero incontrarsi, indi il Giurato Seniore farà passare notizia scritta con biglietto al Capitano di Giustizia, al Patrizio, all'altri Giurati, al Sindaco, al Giudice delle Appellazioni, al Giudice Criminale, al Giudice Civile, Ad ogn'uno delli Rev. vicarii di Aci S. Filippo, Aci S. Antonio, Aci Valverde; al Preposito e Canonico il più anziano dell'Insigne Collegiata di Aci San Filippo. Al Preposito e Canonico il più anziano dell'Insigne Collegiata (f.8r.) di Aci Catena. Al Preposito e Canonico il più anziano della Collegiata di Aci S. Lucia, al Cappellano il più anziano della Madre Chiesa di Aci S. Antonio; al Cappellano il più anziano del quartiere della Consolazione, al Cappellano il più anziano del q. re di S. Giacopo; al P. Commendatore del Convento di S. ta Domenica del q. re di S. Antonio, al P. Guardiano delli Riformati del Convento della Catena, al Priore del Convento di Valverde; affinché nel giorno tale del d.º mese di Aprile designando dal d.º Giurato Seniore, all'ora pure in d.º biglietto dal d.º Giurato designanda favorissero, e si pazientassero conferirsi nella Loggia Giuratoria ad effetto di eligersi li Consulenti di tutti li respettivi quartieri per il servigio di Dio, di S.R.M. e bene e profitto della Città.

Aggiuntati tutti nella Loggia Giuratoria nel giorno ed ora prefissi il Giurato Seniore (f.8v.) curerà pure che vi assistano il detentore, il Maestro Notaro della Curia Giuratoria, il Maestro Notaro della Curia Cap. le, ed il Notaro della Città; e farà leggere publicamente a

tutti li chiamati la lista formata delli onorati, borgesi, ed artisti d'ogni quartiere, del numero delli quali si dovranno eligere li Consulenti della Città. Si esaminerà la detta lista; se ve ne mancherà alcuno, si aggiungerà; e se alcuno deve escludersi si cancellerà. Con che ogn'uno fosse non minore d'anni 25. non proseguto, ne debitore come sopra.

Poi si dirà alli detti chiamati che dovendosi eliggere trenta Consulenti della Città ogn'uno facci scritto il suo voto segreto eliggendone undeci delli quartieri della Catena, Consolazione, e S. Giacopo. Cinque del quartiere di S.¹ª Lucia. Nove del quartiere di S. Antonio e Valverde, e cinque del quartiere di S. Filippo.

(f.9r.) Incomincerà il primo a formare la sua lista d'ogni quartiere, tenendo a mani la nota di tutti li concorrenti come sopra ascritti, facendosi assistere se vuole da alcuno delli detti detentore, Notaro publico, Maestro Notaro delli Giurati, Maestro Notaro della Capitanale. Poi seguiranno l'un doppo l'altro tutti l'altri chiamati, ed ogn'uno consegnerà il suo voto scritto e chiuso al Notaro della Città.

Poi alla presenza del Capitano, Patrizio, e Giurato Seniore il d.º Notaro della Città aprirà ogni polisa, ed il detentore scriverà li voti che ogn'uno delli Concorrenti abbia avuto per Consulente del suo respettivo quartiere; e così d'ogni quartiere, risulteranno Consulenti quelli che averanno avuti voti maggiori.

Se sortirà egualità di voti, si faranno a polise fra li voti eguali di maggior (f.9v.) numero; restando suffocati li voti eguali di minor numero, qualora il numero delli Consulenti d'ogni quartiere resterà compito colli voti eguali di maggior numero. Fatta la elezzione delli d. n. 30. Consulenti secondo il numero delli respettivi quartieri, se non vi sarà occorso nissuno equivoco, o errore nella formazione delle polise, se ne stenderà in forma l'atto di elezzione dal Maestro Notaro delli Giurati, che da tutti li vocali si deve firmare, senza dire chi hà ricevuto più, o meno voti; giacche quelli che sono stati risultati dalla maggior parte, si devono aver per risultati da tutti; e le polise da ogn'uno date si brugeranno alla presenza di tutti.

Se alcuno delli soggetti avvisati dallo Spett. Giurato Seniore per intervenire ad eliggere li Consulenti, non verrà in giunta nel giorno ed ora prefissi, quelli che saran venuti, con che non fusser meno di due terze parti delli chiamati, faranno l'elezzione delli 30. Consulenti sud colle qualità, modi, e forme espressate. Ma se saran meno di due terze

parti, si differirà ad altro giorno che colla sua prudenza designerà il Giurato Seniore.

Questi Consulenti dureranno tre anni continui, e poi si faranno li novi Consulenti dello stesso modo e forma.

Se nel corso del triennio mancherà alcuno (f.10r.) delli d. Consulenti per morte, o grave malatia, o prosecuzione, o per assenza notabile, o per altra legitima causa, si surrogherà al mancante altra persona che si eligerà dello stesso modo e forma come l'eletto che mancherà, e dello stesso quartiere come sopra.

Tutti li d. trenta Consulenti in un' colli dieci Ufficiali nobili di sopra descritti, saranno li quaranta Consulenti che si convocheranno nelle occasioni di chiamarsi il Consiglio di questa Città. L'elezzione però delli sette deputati onorati, borgesi, ed artisti del peculio frumentario si farà nella forma seguente.

Cap. 4.

Elezzione delli sette deputati del Peculio Frumentario Onorati, Borgesi, ed Artisti.

Li trenta Consulenti come sopra eletti saranno quelli che dovranno eliggere li sette deputati del peculio frumentario delli Ceti dell'Onorati, Borgesi, ed Artisti. (f.10v.) A tal'effetto lo Spett. le Patrizio Primo deputato del peculio frumentario il primo del mese di maggio di ciascun'anno con biglietto scritto dal Maestro Notaro della Corte Giuratoria firmato dal Patrizio farà avvisati li detti trenta Consulenti che per tale giorno ed ora (espressando il giorno delli primi del d.º mese di maggio, e che non eccedesse l'ottavo giorno) si dovessero conferire nella Loggia Giuratoria per eliggersi li sette deputati del peculio frumentario delli rispettivi quartieri fra Onorati, Borgesi, ed Artisti, Avviserà similmente il Patrizio il Giurato Seniore, ed il Sindaco dell'Università che sono l'altri due deputati Nobili del peculio frumentario, che per tale giorno ed ora intervenissero nella Loggia Giuratoria per assistere all'elezzione delli d. sette deputati; e farà anche avvisare il Notaro della Città, il Maestro Notaro delli Giurati, ed il detentore che per il medesimo giorno ed ora si trovassero presenti nella Loggia Giuratoria.

Venuto il giorno prefisso all'ora designata (f.11r.) entreranno li d. trenta Consulenti nella Loggia Giuratoria con il Patrizio, Giurato

Seniore, e Sindaco; e col Notaro della Città, Maestro Notaro delli Giurati, e detentore; e serreranno le porte senza permettere a nissun'altro l'ingresso, ne a qualunque altro Ufficiale.

Serrate le porte, spiegherà il Patrizio come dalli detti Consulenti respettivamente si devono eligere li sette deputati del peculio frumentario di tutta la Città tra onorati, borgesi, ed artisti, e che ogn'uno si impegnasse ad eliggere persone da bene, circospette, commode, zelanti, amanti della Città, non poveri, non necessitosi, e procurare che ogn'uno sapesse leggere, e scrivere.

Ne il Patrizio, ne il Giurato Seniore, ne il Sindaco daranno voto alcuno in questa elezzione, ma la sola, e mera presenza, ed assistenza, perche essendo essi tre deputati nobili, non devono dar voto nell'elezzione dell'altri sette deputati Onorati, Borgesi, ed Artisti; siccome ne meno daran voto, ne vi interverranno l'altri Ufficiali e Consulenti Nobili; ma si farà l'elezzione (f.11v.) delli dette sette deputati a voti segreti delli respettivi Consulenti sudetti, da darsi da cadauno al Notaro publico della Città che scriverà li voti di uno in uno a cui saranno dati, cioè li undeci Consulenti delli quartieri della Catena, Consolazione, e S. Giacopo, seu ogn'uno di essi darà il suo voto come giudica sopra la sua coscienza, per li tre deputati della Catena, Consolazione, e S. Giacopo, tra l'Onorati, Borgesi, ed Artisti, e li tre che averanno voti maggiori, risulteranno li tre deputati di d.º peculio frumentario; ed in caso di eguali voti, si faran le polise fra quelli che averanno avuto eguali voti, maggiori all'altri; finche si compirà il numero di detti tre deputati.

Li nove Consulenti di S. Antonio e Valverde, seu ogn'uno di essi darà il suo voto come giudica sopra la sua coscienza per li due deputati di S. Antonio e Valverde tra l'onorati, borgesi, ed artisti; e li due che averanno voti maggiori saranno li due (f.12r.) deputati.

Li cinque Consulenti di S. Filippo, seu ogn'uno di essi darà il suo voto come giudica in sua coscienza per l'unico deputato del d.º quartiere di S. Filippo tra l'onorati, borgesi, ed artisti di esso quartiere; come sopra.

E li cinque Consulenti di S.¹ª Lucia, seu ogn'uno di essi darà il suo voto come giudica in sua coscienza per l'unico deputato del d.º quartiere di S.¹ª Lucia tra l'Onorati, Borgesi, ed Artisti del d.º quartiere, come sopra.

Se nel giorno ed ora prefissi dallo Sp. le Patrizio mancherà uno più delli Consulenti, quelli che saran venuti, con che non fossero meno di due terze parti dei Consulenti del loro respettivo quartiere, faranno l'elezzione de' respettivi deputati, seu deputato, del loro quartiere; ma se saranno meno di due terze parti, si differirà ad altro giorno benvisto allo Sp. le Patrizio; con che frattanto nel primo sud eggiuntamento si facci l'elezzione delli deputati, o deputato di quelli quartieri, o quartiero, delli quali li Consulenti saranno intervenuti non minori di due terze parti, come sopra.

Risultata l'elezzione se ne stipulerà atto publico dal Notaro della Città a cui dovranno dare il suo consenso tutti li Consulenti d'ogni respettivo quartiere per quelli respettivi deputati, non ostante che tal'uni siino stati di voto diverso, perché alla maggior parte delli voti deve accedere la minor parte, e starsi sempre in Santa Concordia. Stipulato l'atto di elezzione ne passerà il Notaro la notizia all'eletti deputati per unirsi nella Loggia Giuratoria in una col Patrizio, Giurato Seniore, e Sindaco, il giorno che d.º Patrizio avviserà.

(f.12v.) Di detta elezzione il Notaro ne darà la copia al detentore per assentarla in detentoria doppo che sarà pure registrata dal Maestro Notaro nella Corte Giuratoria.

Mancando uno, o più delli detti deputati per morte, o prosecuzione, o per notabile assenza, grave malatia, o per altro legitimo impedimento, allora in vece di chi mancherà delli detti tre deputati Nobili, cioè Patrizio, Giurato Seniore o Sindaco subintrerà il successore nell'Ufficio o di Patrizio, o di Giurato Seniore, o di Sindaco; e mancando come sopra uno o più dell'altri sette deputati, li trenta Consulenti sopradetti, cioè li rispettivi d'ogni quartiere dove mancherà il deputato, eligeranno il surrogato a quello, o quelli che come sopra mancheranno colle stesse leggi, qualità, circostanze, modo, e forma come quello, o quelli che mancheranno toties quoties. E li deputati superstiti daranno fratanto tutte le providenze opportune per la mancanza del deputato fallito, e per ovviare a tutti li pregiudizi del peculio frumentario, e della medesima deputazione.

Lo reggimento delli detti deputati durerà (f.13r.) per un anno solamente cursuro dal giorno in cui furono la prima volta eletti li d. sette deputati del numero delli onorati, borgesi, ed artisti; giaché li tre deputati Nobili, cioè Patrizio, Giurato Seniore, e Sindaco, già si sà che in ogni primo di maggio vengono ordinariamente eletti, e quando ritardasse la d.ª elezzione, non dee ritardarsi l'elezzione delli detti sette deputati, dal giorno della cui elezzione, ed al più dalli otto maggio di ciascun'anno deve incominciare inevitabilmente il novo annale Reggimento del d.º peculio, ancorche fra tanto non fosse arrivata la nova elezzione delli detti tre Ufficiali Nobili, Patrizio, Giurato Seniore, e Sindaco; ed il novo regimento lo incominceranno in tale caso quelli tre Ufficiali sudetti Nobili che si troveranno, coll'obligo di renderne conto e raggione alli novi tre Ufficiali Nobili subito che piglieranno il possesso, investendoli del detto Reggimento.

(f.13v.)

Cap. 5.

Dell'elezzione del Depositario del Peculio, Notaro, Maestro Notaro, Detentore, Magazinero ed altri.

Li dieci deputati che formano il Regimento del peculio frumentario, cioè Patrizio, Giurato Seniore, Sindaco, e li sette deputati delli ceti delli Onorati, Borgesi, ed Artisti subito eletti si aggiunteranno, ed a voti segreti, presenti il Notaro della Città, Maestro Notaro della Corte Giuratoria, scrivendo i voti il Notaro, o il Maestro Notaro della Città, eligeranno il depositario delli denari appartenenti al peculio frumentario; il quale dovrà prestare plegeria benvista alli detti dieci deputati, che tutti in solidum vanno responsabili alle colpe, e difetti del depositario da loro eletto; il quale parimente durerà per il corso d'anno uno del loro Reggimento.

Dovrà essere il depositario del Ceto delli Gentiluomini, probo, commodo, e puntuale, che non abbia bisogno, e non possa commoversi dalle altrui indigenze, richieste contemplazioni, o minaccie.

Mancando il depositario per morte, o prosecuzione, o altro legitimo impedimento, si eligerà il surrogato come sopra, e dalli deputati si daranno le providenze opportune toties quoties.

Nel medesimo tempo li detti dieci deputati eligeranno il detentore ed il Magazinere delli frumenti che sia persona timorata di Dio, e non bisognosa, per non aggravare (f.14r.) nissuno nel ricevere, e nel dare li frumenti; restandone li deputati in solidum responsabili.

Il Notaro publico salariato della Città, ed il Maestro Notaro della

Corte Giuratoria, serviranno ancora il Regimento del peculio frumentario col loro respettivo carattere.

Li detti dieci deputati del Reggimento frumentario non saranno sogetti ne per Civile, ne per Criminale a nissun'altro ufficiale, ma immediatamente sogetti alla giuridizione dell'Ecc.^{mo} Principe di d.ª Città di Aci SS. Antonio e Filippo, ed alli suoi Procuratori Generali in Palermo.

Il depositario, detentore, ed il Magazinere parimente ne per Civile, ne per Criminale saranno sogetti all'altruI Giuridizione, ma sogetti alli deputati del Reggimento sudetto; e per essi allo Sp. le Patrizio Capo della deputazione frumentaria. (f.14v.) Se nelli aggiuntamenti appuntati mancherà uno o più delli 10. deputati, quelli che interverranno con che fussero la maggior parte, non già rispetto alli presenti, ma rispetto all'intiero numero delli dieci deputati, risolveranno; e quelli che averan lasciato di intervenire, resteran responsabili alle risoluzioni che saran fatte dalla detta maggior parte, egualmente come saran responsabili quelli deputati che le averan risolte, e deliberate.

Tutte le Conferende, aggiuntamenti ed altri, si dovran fare nel luogo e giorno designerà lo Sp. le Patrizio Capo della deputazione, nel quartiere della Catena, luogo di Corte a tutti più commodo, si per la sollennità dell'atti, come per rendere rispettabile la Maestà dell'ufficio.

(f.15r.) Cap. 6.

Obligazioni del Reggimento del Peculio Frumentario.

Due sono principalmente le obligazioni delli deputati del Peculio frumentario.

La prima obligazione riguarda il dover esiggere, e conservare il denaro del peculio frumentario. L'altra riguarda la compra e la conservazione, e consumo delli frumenti del Peculio.

Esigenza, e conservazione del denaro

del Peculio Frumentario.

Faranno li deputati una cassa di grossa legname di noce ferrata al di fuori, con cinque diverse fermature forti; delle quali una chiave la tenerà il depositario, altra il Giurato Seniore. La terza il deputato onorato a cui vorranno li deputati di d.º Ceto. La quarta il deputato Borgese, a cui d.º Ceto vorrà; e la quinta il deputato artista, secondo eligeranno li deputati artisti. In questa cassa si conserverà tutto il denaro di d.º peculio frumentario.

Al di sopra di d.ª cassa vi deve essere nel coverchio un buco a traverso (f.15v.) dal quale il depositario conserverà in d.ª cassa tutto il denaro che di giorno in giorno gli entrerà a conto di d.º peculio; eccetto la moneta di rame, che potrà tenerla fuori della cassa ferrata per cambiarla; e poi cambiata conservarla in d.ª cassa ferrata.

Si faranno d'entro la d.ª cassa tanti cassoli diversi, acciò si tenessero separate le diverse monete. Lontani però detti cassoli dal buco sud.º per non meschiarsi le monete che dal depositario si butteranno in d.ª cassa dal d.º buco.

Cureranno li deputati con ogni zelo, attenzione, e diligenza che venissero intieramente pagati tutti li debiti al d.º peculio dovuti per qualsia causa, e da qualunque tempo provenienti; e nella d.ª cassa ferrata ripostarli, in questo, ed in ogn'altro miglior modo.

Ogni qualvolta si dovrà aprire la cassa, il Patrizio avviserà tutti li deputati, il detentore, ed il Maestro Notaro acciò tutti oltre delli clavigeri potessero liberamente assistervi.

(f.16r.) Cap. 7.

Compra, Conservazione, e Consumo delli frumenti del Peculio.

Subito che saranno eletti li deputati del peculio frumentario si applicheranno come diligentissimi Padri di Famiglia per sortire la compra delli frumenti nella forma al publico più utile, e vantagiosa.

Faranno publicare banni nella propria Città e nelle Città e Terre Frumentarie in ogni mese di Giugno per chi vorrà attendere alla vendita e consegna delli frumenti del raccolto che và novamente a maturarsi al peculio frumentario della Città di Aci SS. Antonio e Filippo; specificando che devono essere frumenti forti del novo raccolto, non bagnati, non umidi, non punti, non riscaldati, non viziati ma di tutta la bona qualità, e che siano della più lunga durata, mercantibili e recettibili; pigliati dal petto dell'aria, senza essersi entrati a Magazeni, ma in drittura portati e posti al Magazeno del Peculio in Aci Catena, franchi al peculio di tutte spese anche della dilatura, e passaggi; tutto da pagarsi dalli Padroni del frumento; e franchi alli d. Padroni del frumento della (f.16v.) gabella dell'Immissione di d. frumenti in detta Città di Aci SS. Antonio e Filippo, di cui li deputati di d.º peculio, ne pagheranno la solita fida all'Università. Specificando ancora nelli banni che il prezzo

si paga per contanti, posti li frumenti a magazeno del Peculio in Aci Catena, e li deputati del Peculio pagheranno il Corriero che porterà le fedi delle terre nelle quali si è promulgato il Banno sudetto. Oltre delli banni faran praticare tutte le diligenze per sortire la compra di frumenti di bona qualità ed al miglior prezzo al peculio più vantagioso, facendone prima venire la mostra, e conservarla bene, per confrontar-la colli frumenti che si consegneranno, sotto la pena di onze 50 ogni qualvolta si compreranno frumenti da consignarsi, senza essersi prima conservata la Mostra, applicata a benefizio del peculio.

Le compre delli frumenti si devono fare in publico avanti la Corte, acciò tutti sentano li prezzi, e vedano la qualità; ed ogni compra si facci con publico contratto.

Li deputati quando averanno alcuna offerta si aggiuntino fra loro segretamente; acciò poi fussero tutti concordi per il maggior vantaggio del Peculio.

Subito fatta ogni compra di frumenti si deve immettere nel Magazeno del Peculio quanto più presto (f.17r.) acciò potessero dare intiere le Criscimogne nelli Magazzeni del Peculio; e perciò le compre e l'Immissione di d. frumenti nelli Magazeni del Peculio, devono eseguirsi prima di finire il mese di Agosto.

Quando non potrà effettuarsi l'intiera compra delli frumenti per tutto il mese di Agosto, si facci la compra dello resto delli frumenti quanto più presto sarà possibile, secondo li deputati delibereranno nelli loro aggiuntamenti che faranno in beneficio del Peculio, e per le compre che si faranno doppo del mese di Agosto, si deve spiegare la causale perché non si sono comprati prima di finire il mese di Agosto. Lo che si potrà spiegare nell'atto faranno li deputati nell'ultimo aggiuntamento precedente a tali compre.

Devono li deputati prevenire due Magazeni nelli quali si dovrà conservare il frumento del Peculio, quando la provisione si farà intiera per il corso di tutto l'anno; di modo che uno potesse essere pronto e lesto nel principio delle compre delli frumenti (f.17v.) novi, conservando il frumento che sopravanza nell'altro Magazeno sino al consumo dello stesso; ed allora assomarsi, e bilanciarsi le Criscimogne d'ogn'anno con effetto avute.

Li detti due Magazeni devono essere posti nel quartiere di S.^{ta} Maria la Catena, per essere più a portata a macinarsi nelli prossimi Molini di S. E. Sign. Principe in beneficio, ed utile del Comune di tutta la Città. Onde fù che nella divisione di q.ª Città dalla Città di Aci Aquilea, e nelli Capitoli di essa divisione fù constituito il quartiere della Catena come Piazza la più atta al Commodo, ed al Commercio di tutti l'altri quartieri della Città.

Non si possono comprare frumenti in credito con anticipazione di denaro, ne alla meta; ma comprarsi per contanti, in essere consegnati, ed immessi nelli Magazeni del Peculio, per non esporre il Peculio al caso di poter restare senza il frumento, e senza il denaro anticipato; e per altri giusti e rilevanti motivi sotto pena di onze 200 (f.18r.) per ogn'uno delli deputati toties quoties applicate al d.º Peculio.

Li deputati, il Capitano, e tutt'altri Ufficiali della Città, ne essi, ne sue persone sommesse possano vendere al Peculio frumenti propri, sotto le pene contente nelle reggie, e viceregie prammatiche, per le quali gli si proibisce di non poter negoziare frumenti per servigio dell'Università; ed espressamente sotto la pena di perdere detti frumenti, e di pagare il duplo del prezzo di tali frumenti; e la d.a pena s'intenda acquistata in due terze parti a favore del peculio; ed una terza parte al denunciante che metterà in chiaro la prova. Quando in tempo del raccolto non si potrà compire l'intiera quantità delli frumenti necessarij, almeno al panizzo d'un'anno intiero, perché forse non sarà sufficiente il denaro che la Cassa tenerà per contante, si supplirà la compra del resto del frumento necessario per il consumo d'un'anno al primo commodo di denari che averà la Cassa, o colla vendita, che di giorno in giorno si andrà facendo del frumento comprato consumandosi nel publico panizzo, (f.18v.) o colli denari di sopravanzi dell'Università che di terzo in terzo entreranno in Cassa del Peculio; o con qualunque altro denaro della d.ª Cassa; restando responsabili li deputati innanzi Dio, e delli Superiori di comprare li d. frumenti della miglior qualità, e col maggior profitto del Publico, e del Peculio, nel quale caso gli sia anche lecito di poterli pigliare anche in credito, previe però sempre le subastazioni, con riceverne l'offerta più utile, e più vantagiosa al Publico, ed al Peculio.

Potendo però li deputati avere pronto il denaro per comprare tutto il frumento in tempo del raccolto, e dal petto dell'Ajere, compreranno tutto il frumento in tale forma per lo bastevole di tutto l'anno; ed anche per due anni, acciò il Peculio godesse delle Criscimogne che donano li

frumenti che si comprano in tempo dello raccolto come sopra; ed ancora perché li frumenti vecchi sono più salutari delli novi.

(f.19r.) Subito che entrano li frumenti nelli Magazeni del Peculio si devono crivellare alla Generale colli necessarii crivi per ridursi a bono stato atti per il publico panizzo.

Lo scaglio si deve notare dal Maestro Notaro delli Giurati, e dal detentore, e vendersi previe le subastazioni nella publica piazza al Maggior Offerente a conto del Peculio. Con farsene atto publico della vendizione.

Doppo cernuti li frumenti si devono scotolare altre tre volte l'anno, seu in ogni quattro mesi per levarsi la terra, e la polvere portata dal vento.

In oltre essendo la ventilazione tanto necessaria alla bona conservazione delli frumenti, si devono paliare ad uso d'aere in ogni giorni venti.

Nelli Magazeni si devono simare li frumenti palmi due distanti dalli mura; e palmi due e mezzo alti dal solo.

Il Maestro Notaro deve fare atto delle Criscimogne che si trovano in ogni magazeno (f.19v.) e darne copia al detentore.

Ogni Magazeno deve essere custodito, e serrato con quattro chiavi. Una la tenerà il Patrizio, o il Giurato Seniore, o il Sindaco, a loro arbitrio, o fra loro alterneranno. La seconda chiave deve tenerla il deputato che sortirà dal ceto dell'Onorati, seu chi di essi li deputati di d.º ceto disponeranno; se saranno più d'uno alterneranno. La terza chiave deve tenerla il deputato del ceto delli Borgesi; seu chi di essi vorranno li deputati di d.º ceto di borgesi o fra loro alterneranno, e la quarta chiave deve tenerla il deputato del ceto delli Artisti, seu chi verrà assignato dalli deputati di tale ceto di Artisti, se ve ne sarà più d'uno, o fra loro alterneranno.

Ogni qualvolta si deve aprire per qualunque causa alcuno di detti Magazeni devono esservi presenti tutti li dieci deputati; cioè li quattro clavigeri, necessariamente, senza che potesse mancare nissuno ne meno per minimo tempo dal momento in cui si apre, finché si serra qualunque di detti Magazeni. L'altri deputati restano in libertà se vogliono intervenirvi; faranno però assai bene quelli che vi interverranno

(f.20r.) si per l'utile del Publico, e del Peculio, come per la loro maggior cautela, perché tutti in solidum restano sempre responsabili alli difetti delli Magazeni di d.º Peculio, ancorché non assistessero quando si apre qualunque magazeno.

Per punto fisso si stabilisce che ogni giorno si deve aprire un magazeno del frumento del Peculio per darsi alli respettivi pannettieri del publico panizzo la data del frumento necessario per il pane del giorno seguente; e potrà fissarsi l'ora vent'una d'ogni giorno cioè con ore tre di giorno. Per tutt'altre occasioni però che occorreranno per aprirsi qualque magazeno, sarà cura del Patrizio farne avvisati tutti li deputati, acciò li clavigeri, e tutt'altri che vorranno, potessero intervenirvi nel giorno, ed ora che saran divisati.

Cap. 8

Scandaglio ed altri

Fra le principali cure delli deputati si numera l'obligo che anno di fare con zelo, e con giustizia corrispondente lo scandaglio per il panizzo del publico. Devono assignarsi indispensabilmente li tre deputati nobili, cioè Patrizio, Giurato Seniore, e Sindaco. Il detentore, il Maestro Notaro, (f.20v.) un deputato del ceto dell'Onorati, ed un'altro del ceto delli Borgesi, e dell'Artisti, questi cinque deputati necessariamente; l'altri deputati a loro arbitrio e devono ancora assistere quelli acatapani, e portieri che vi saran di bisogno. Sudetto scandaglio devono farlo ogni due mesi, ed ancora quando finito il frumento di un magazeno dovranno incominciare il frumento dell'altro Magazeno.

Nel fare lo scandaglio aggiungeranno al costo del frumento le gabelle solite dell'Università inclusa la solita fida dell'immissione del frumento del Peculio solita pagarsi all'Università; e tarì sei di più per ogni salma per le spese, ed augumento del peculio frumentario; da minorarsi, o affatto levarsi quando il Peculio sarà avanzato a tale stato che non ne averà bisogno.

Nel farsi lo scandaglio nissuno deve avere alcuna paga, a riserva del Molinaro che macinerà il frumento dello scandaglio, e del Perito che farà il pane, com'è stato solito per il passato.

Della forma dello scandaglio se ne farà atto dal Maestro Notaro per la Corte Giuratoria, e ne darà nota al detentore, il quale ne passerà copia al depositario acciò sappia il prezzo del frumento che deve esiggere da ogni Pannettiere.

(f.21r.) D'ogni scandaglio la deputazione ne conserverà quattro pani, finché si farà il novo scandaglio. Ogn'uno delli deputati del Peculio, siccome ogn'uno delli acatapani rivederà il pane nelle piazze

con valersi di qualque portiere del Magistrato; e quando si troverà pane di inferiore qualità di quello dello scandaglio o mancante, o crudo, o nero, se ne facci relazione al Giurato Eddommodario dal quale coll'intervento d'un Deputato Nobile si condanni il Pane alli Poveri, ed il Pannettiere alle pene dovute; e se sarà recidivo doppo due volte, la terza volta stii carcerato per sei mesi, poi si escarceri, e non possa più panizzare al Publico. Ben'inteso che se il Pannettiere domanderà o in prima istanza, o per revisione, che l'esame della condanna si facci da tutto il Magistrato coll'intervento del Patrizio, Giurato Seniore, e Sindaco, non se gli possi negare.

D'ogni scandaglio ogni deputato ne farà nota nel suo quinterno, così il detentore, ed il depositario.

Li Pannettieri del publico panizzo piglieranno, e pagheranno il frumento nella forma seguente. Darà ogn'uno la pleggeria per l'atti del publico Notaro a benvista alli deputati ed al depositario di pagare la prima data respettiva del frumento(f.21v.) un giorno doppo finito l'anno del Reggimento delli Deputati presenti, o prima se prima il Pannettiere cessarà di panizzare al publico, o se verrà proibito; e la plegeria ancora di pagare al depositario la seconda data, ed ogn'altra data susseguente, il giorno doppo della data. Prestata dunque all'atti del publico Notaro la sud.ª plegeria, farà il detentore la polisa ad ogni pannettiere della sua respettiva data di frumento che caricherà in ogni giorno. La polisa non sii ne maggiore, ne minore di un scacco di carta. In testa d'ogni polisa noterà il numero, incominciando dal numero primo, e seguiterà in ogni polisa a notare il numero che siegue doppo dell'altra, sintanto che giungerà l'ultima polisa di tale scandaglio. Si noterà ancora il nome del Magazeno. La giornata della data. Il nome del Pannettiere. La quantità del frumento che piglia in quella data. Il prezzo che dovrà pagare al depositario per tale partita secondo lo scandaglio. Scritta, e sottoscritta, e controsegnata dal detentore. Venendo il pannettiere a pigliare il frumento della sua data, farà riconoscere

(f.22r.) la polisa dal detentore, e dall'altri deputati presenti nel magazeno; piglierà il frumento secondo la polisa, di cui ogn'uno delli deputati se ne farà nota nel suo quinterno, siccome il detentore nel suo manuale. L'indimane porterà la polisa dal depositario, e gli pagherà il prezzo secondo la medesima, ed il depositario gli farà il ricevo in piede della medesima, che si noterà nel suo giornale; e restituirà la polisa

con tal ricevo al pannettiere, il quale quando anderà nel Magazeno a pigliarsi la data seguente del frumento colla nova polisa come sopra, mostrerà al detentore, e deputati che si troveranno nel Magazeno la polisa col ricevo della precedente data, che riconosciuta dal detentore e deputati presenti in d.º Magazeno, e ritrovata legitima, ne farà ogn'uno nota nel suo libretto, siccome il detentore (f.22v.) nel suo manuale; e la polisa col ricevo del depositario si conserverà dal Patrizio a cui si consegnerà dal detentore; e gli sarà dato il novo carico del frumento giusta la nova polisa che come sopra porterà, firmata dal detentore; e così si osserverà in appresso. Nella prima polisa però che porterà ogni pannettiere della respettiva prima data, noterà il depositario che non hà pagato, ma dovrà pagare giusto le Istruzzioni della prima data; che pure si conserverà dal Patrizio, e quando si pagherà, il depositario gli noterà il ricevo.

Finiti li frumenti di tale scandaglio, si confronteranno le polise colli libretti delli deputati, col manuale del detentore, e col giornale del depositario, e non vi essendo errore, si continueranno a conservare dal Patrizio; che poi nel fine del Regimento di quel'anno si consegneranno al detentore, come in appresso si dirà.

Li frumenti che in qualunque tempo si compreranno per il Peculio, staranno sempre (f.23r.) esposti per lo smaltimento e consumo del pane da vendersi nelle publiche Piazze di tutta la Città; senza che se ne potesse vendere alli particolari, sotto la pena di pagarne il controventore il quatruplo al Peculio, ed altre pene benviste all'E.^{mo} Signor Principe ed alli suoi Procuratori Generali.

Li Pannettieri del publico panizzo non potranno pigliare altri frumenti, se non li soli frumenti del peculio; sotto la pena di onze tre per ogn'uno, toties quoties etc, in ogni giorno; applicando una terza parte a chi denuncierà, e metterà in chiaro la prova, e due terze parti a beneficio del peculio, da esiggersi irremissibilmente. Similmente li Pannettieri non potranno pigliare altri frumenti dal Peculio se non solamente quelli che convertiranno in tanto pane da vendersi alle publiche piazze, e botteghe della Città, non mai però frumento per venderlo a particolari; sotto la pena di onze tre per ogni controventore toties quoties in ogni giorno, applicanda come sopra (f.23v.) delle quali circostanze d'ordine del Patrizio e del Giurato Seniore in nome della deputazione se ne promulgherà in ogni anno il Banno per non potersi da nissuno allega-

re ignoranza alcuna; e resteranno ancora inibiti li d. Pannettieri, che ogn'uno d'essi debba rivelare ogni giorno al detentore la quantità del pane fatta in ogni data di frumento, ed a quale piazza e bottega l'abbia consegnato; del che il detentore ne farà nota nel suo libretto, acciò li deputati potessero invigilare, e relare sopra qualunque controvenzione delli pannettieri; ed egualmente incaricarne l'Acatapani, e Portieri.

Resta in arbitrio delli deputati del Peculio il ripartire il frumento del Peculio alli soli Pannettieri del publico Panizzo, e di negarlo alli farinari, quando conosceranno che correrebbe pericolo di mancare li frumenti per il publico panizzo, o che si verrebbe a minorare il peso del pane. Siccome in arbitrio delli medesimi deputati se stimeranno proibire affatto (f.24r.) il publico farinaro quando conosceranno essere di pregiudizio al peculio frumentario; e similmente quando stimeranno permettere qualque compra di majorche a nome del Peculio per farne pane bianco, o di simola, con doversi osservare tutte le leggi del peculio per la compra delli frumenti forti, scandagli, ed altri come sopra stabiliti, e che in appresso si stabiliranno.

In ogni magazeno si deve notare il frumento che vi entra con ogni distinzione di giorno in giorno nel manuale del detentore, e nelli libretti delli deputati, e li scagli che si sono levati. Poi quattro giorni prima che si incomincia a smaltire il frumento di alcun Magazeno, deve rimisurarsi dalli deputati coll'assistenza del detentore, e del Maestro Notaro; e si farà atto di Corte dal Maestro Notaro dell'intiera quantità che in quel Magazeno risulterà, e quanto per Capitale delli frumenti entrati in quel Magazeno, quanto per le Criscimogne, e poi finito il Magazeno, bilanciarsi quanto le Criscimogne sono riuscite; e questo eseguirsi, ed annotarsi in tutti li libri si del detentore, come nelli libretti delli deputati, sotto la pena di onze 25. per ogn'uno delli deputati, e detentore, applicate al d.º Peculio. (f.24v.) Colle Criscimogne delli frumenti si dovranno sodisfare li salari, li lojeri delli Magazeni, le Crivellature, Paliature, misuratura, e tutt'altre spese; e se il prezzo delle Criscimogne, importerà più delle spese, il soprapiù cederà in beneficio del peculio; ma se le Criscimogne non basteranno per le spese, si deve pagare dal Peculio il supplemento, con che non si minorassero li capitali, li fondi, e li sopravanzi dall'Università assegnati, e da assegnarsi alla sussistenza del Peculio, che per ogni caso, ed evento dovranno restare sempre saldi, ed indiminuti.

Tutti li dieci deputati del Peculio dovranno firmare ogni mandato

diretto al depositario, scritto e sottoscritto dal detentore, si per causa di compra di frumento del Peculio, come per qualunque anche menoma spesa attinente al d.º Peculio frumentario. Se alcun deputato non vorrà firmare tale mandato, deve il detentore annotare in margine del mandato la causa per cui il tal deputato non abbia firmato. Si dovrà inoltre confessionare per apoca publica del Notaro; e nell'apoca si deve fare espressa menzione se sarà firmato da tutti li dieci deputati, e se non sarà (f.25r.) firmato da qualqueduno delli deputati, con che sia firmato dalla maggior parte, si spiegherà nell'apoca da chi non fosse firmato, e per quale causa, giusta la nota del detentore. Confessionato il mandato con apoca publica come sopra si registrerà dal detentore con notargli il foglio del registro, e contrasegnarlo col suo nome; e così dal depositario si pagherà.

Qualunque altro mandato che non sia per compra di frumenti, ne per espensione per causa di detto peculio frumentario giusto le presenti Istruzzioni, non possono farlo li detti deputati, e detentore; ne il d.º depositario pagarlo; altrimenti de proprio saranno tenuti al rimplazzo; ed ogn'uno in solidum; non ostante qualunque ordine in contrario di qualsisia Superiore, Tribunale, e Magistrato; e non altrimente.

Ogni deputato deve tenere il suo quinterno in cui annoterà minutamente il frumento che si compra, da chi, in quale giorno, a qual prezzo per qual publico contratto, (f.25v.) in qual magazeno riposto. A chi si dona di giorno in giorno; ogni scandaglio; le Criscimogne; li scagli per ogni magazeno; ed ogn'altro che occorrerà in tutto l'anno del suo reggimento.

Se alcuno delli deputati si troverà infermo, in suo luogo li suoi parenti potranno assistere quando si aprono li Magazeni.

Li deputati, ed il depositario potranno carcerare ed escarcerare, ed espignorare li debitori del Peculio con tutte le coerzioni reali, e personali; e nell'ordinarsi basta un solo deputato sempre però coll'intervento o del Patrizio o del Giurato Seniore o del Sindaco. E nelli decisioni siano tre deputati, cioè uno Nobile, uno Onorato; ed uno Borgese o Artista, designandi dal Patrizio capitano della deputazione; e se il coerzionato vorrà tutta la deputazione, non si possi negare. Possono ancora carcerare, ed escarcerare li Paliatori, li Misuratori de'frumenti, li Bordonari, ed altri non ubidienti, o dolosi, o negligenti nelli loro esercizi, quando così convenga per il servigio del Peculio Frumentario.

Li detti dieci deputati che tengono lo reggimento del Peculio nel

risolvere, e maneggiare qualunque circostanza del peculio devono (f.26r.) essere tutti concordi, e se discorderanno, darà ogn'uno il suo voto che si scriverà dal Maestro Notaro con farne atto di corte; e si eseguirà quello che risolvono la maggior parte delli voti; e sortendo parità di voti si aggiungano il Giudice Civile, il Giudice Criminale, ed il Giudice delle Appellazioni; e si eseguisca quello che risolverà la maggior parte.

Li deputati del Peculio si devono aggiuntare almeno una volta il mese a chiamata del Patrizio, e devono intervenire il depositario, il detentore, ed il Maestro Notaro. Prima si presenterà dal detentore un Plano, in cui si dichiarano li frumenti pervenuti nel presente Reggimento, distintamente quanti nel principio, quanti doppo pervenuti, dove riposti, loro costo, e spese. Che secondo li scandagli fatti nelli respettivi tempi, ed a tali prezzi, se ne sono consonte tante salme, ed a che prezzo; e che utile ne abbia risultato al Peculio. Che frumenti esistono nel Peculio. Se ve ne fossero ancora non consegnati: con tutt'altre notizie che il detentore potrà dare. Del pred.º Plano se ne facci atto di corte. In seguito li deputati confronteranno li loro libretti con quello del (f.26v.) detentore; e bilanceranno la quantità del frumento sin'all'ora consonto; quanto ne averan di bisogno per lo resto di tutto l'anno che quantità possa sopravanzare per l'anno venturo; se qualque partita di frumenti vada scadendo di condizione, per esitarsi prima dell'altri; se il denaro convenga restar demorto nella cassa ferrata, o comprarsi altri frumenti, secondo l'abondanza, o scarsezza, bona, o mala qualità, e prezzi che corrono; e che guadagno ne possi venire al Peculio; se convenga darsi frumenti al farinaro. Osserveranno se il denaro fosse stato interamente pagato dalli pannettieri al depositario, e se vi sarà qualque attrasso, lo faccino subito pagare, e provedano che più non succeda il menomo attrasso. Esamineranno ancora se li sopravanzi dell'Università appartenenti al Peculio sono stati con effetto corrisposti al depositario, ed essendovi mancanza, curino al riparo e vadino esaminando, e providendo circa tutte l'altre circostanze appartenenti al Peculio; (f.27r.) e sopra ogni cosa determino per iscritto; e si eseguiscano le risoluzioni della maggior parte, ed in caso di egualità di voti subintrino li tre Giudici, Civile, Criminale, e di Appellazione; e si eseguiscano li voti della maggior parte, e se ne facci atto dal Maestro Notaro col voto scritto di ogn'uno. Visiteranno ancora la cassa del depositario, e se fosse denaro fuori della cassa lo facciano riponere nella medesima, lasciando quelle monete di rame che giudicheranno per cambiarsi, ed essendovi qualque mancanza la faccino subito ristorare, e di tutto ne faccino atto per Notaro di corte; e ne diino conto a S. E. Signor Principe, ed alli suoi Procuratori Generali, dalli quali pure imploreranno tutt'altre providenze che giudicheranno opportune. Procureranno ancora replicare la d.ª visita in altri giorni senza prevenzione del depositario, memori che essi sono responsabili a tutte le colpe e difetti del depositario, e della cassa del (f.27v.) peculio frumentario, e di tutti danni, spese, ed interessi.

Finito l'anno del Reggimento delli deputati, il giorno immediatamente seguente all'elezzione delli novi deputati, e depositario, devono li deputati del passato reggimento render conto, e raggione della loro intiera amministrazione alli deputati novamente eletti, col più esatto distinto ratiocinio di tutto il loro dare, ed avere. Descriveranno nel dare tutti l'introiti distintamente in loro amministrazione pervenuti al Peculio appartenenti o per decorsi dell'Università, sopravanzi, criscimogne, scagli, proventi del frumento, lucri, pene, crediti, o per altra qualunque causa spettante al Peculio. Nell'avere si descriveranno distintamente le spese fatte colla respettiva causale, li denari, e li frumenti esistenti, li nomi di debiti, se ve ne saranno, e tutt'altro che debba entrare nel loro conto. Il detentore ne formerà il ratiocinio con ogni esattezza, che si firmerà dalli deputati del spirato reggimento; e si registrerà in detentoria conservando egualmente il detentore l'originale, di cui ne (f.28r.) manderà copia all'Ecc. mo Principe, e suoi Procuratori Generali in Palermo per farlo visitare, esaminare, querendare, o chittare, per cui l'Ecc.^{mo} Principe e suoi Procuratori Generali stimeranno, e disporranno. Consegneranno li deputati del spirato reggimento alli novi deputati per atto del publico Notaro li frumenti che restano del loro reggimento, colla distinzione di quanti siano quelli in saldo delli frumenti di capitale, e quanti per raggione di Crescimogne; consegneranno pure alli novi deputati, e novo depositario la cassa del Peculio con distinzione delli denari effettivi in cassa ferrata, quanto in prezzo delli restanti frumenti effettivi da loro comprati, quanto in nomi di debiti se ve ne saranno, e tutt'altro appartenente al Peculio; per atto del publico Notaro; e di tutto dovranno incaricarsene li novi deputati del novo reggimento, senza che li deputati del Reggimento passato in niente si ingeriscano nello smaltimento delli frumenti che restano, espenzioni, o altro sotto pena di onze 50. per ogn'uno delli deputati, e depositario del reggimento finito, applicata al Peculio. (f.28v.) Consegneranno ancora li deputati, e depositario del Reggimento passato al detentore li loro libretti sottoscritti, mandati, polise, ed ogn'altra scrittura per conservarsi, e scritturarsi dal medesimo, con doverne fare suo ricevo, come si dirà in appresso, parlando del detentore. Sotto la pena di onze 100. per ogn'uno applicata al Peculio.

Successivamente il Notaro della Città di tempo in tempo notificherà al depositario, ed al detentore l'assegnazione delli sopravanzi dell'Università subito che sarà stipulata dalli Giurati in ogni liberazione di gabelle dell'Università; ed il detentore ne farà nota nelli libretti delli deputati, e del depositario, e suoi libri, siccome di tutt'altri emolumenti che sopraverranno nel corso dell'anno del Reggimento, oltre della consegna fatta dal passato reggimento.

Si assegnano sopra li lucri del Peculio li seguenti salarj da pagarsi di terzo in terzo in ogn'anno. Cioè.

Alli deputati onze quattro per ogn'uno

Al depositario onze sei.

Al detentore onze otto.

Al magaziniere per l'obligo di misurare, e rimisurare (f.29r.) li frumenti del peculio onze quattro.

L'Amanti della Patria devono ben pensare sopra la detta partita di salarii, e risolvere come meglio giudicano.

Mentre questi salarii da una parte aggravandosi al Peculio, ribasseranno il peso del pane, dall'altra parte una gran fatiga di tutto l'anno non può riuscir bene a lungo andare senza nissun premio.

Cap. 8

Avvertenze circa il depositario.

Il depositario del Peculio Frumentario vien constituito vero e rigoroso depositario di deposito regolare, di tutto quello e quanto appartiene al Peculio Frumentario; di modo tale che del denaro, e d'ogn'altro appartenente al peculio frumentario non possa valersene ne meno in menoma parte, o cosella per uso proprio, ne prestarlo, o sotto qualunque titolo passarlo ad altri, ne meno animo reintegrandi; e sotto qualunque protesto e sutterfugio, sotto pena del nonuplo per ogni controventore a beneficio del peculio toties quoties etc. per la quale pena si possa procedere dalli deputati a carcerazione, espignorazione, incor-

porazione di beni, vendizione delli medesimi; e di più di stare il controventore carcerato per anni dieci, tanto chi riceverà il denaro, tanto chi lo darà, o farà darlo.

Non pagherà nissun mandato se non sarà per causa di compra di frumenti del peculio, o per spesa attinente al d.º peculio frumentario per causa della sola e semplice negoziazione frumentaria, ed amministrazione delli frumenti del peculio, spedito, firmato, (f.29v.) controsegnato, e confessionato per Publico Notaro, e dal detentore registrato, come sopra si dispone, parlandosi in tutte le circostanze nel modo, e forma delli mandati da farsi dalli deputati; altrimenti non gli sarà fatto bono il pagamento, e sarà obligato reintegrarne il doppio al Peculio.

Non pagherà mai a polise anche firmate da tutti li deputati, ma a mandati da spedirsi come sopra, e per le cause permesse dalle presenti Instruzzioni, sotto la pena di non essergli fatto bono il pagamento, e di doverne pagare il doppio al Peculio. Che assolutamente il depositario non possa obedire ne pagare qualunque mandato anche firmato da tutti li deputati, e da qualunque altro maggior Superiore, Tribunale e Magistrato, spedito, e registrato con tutte le sollennità di sopra stabilite, che contenesse altra diversa causa di quanto importa la sola e semplice negoziazione frumentaria, ed amministrazione delli frumenti del Peculio; e mai per qualunque altra causa più privilegiata, e privilegiatissima, ancorché fosse per pagare tande, e donativi reggi, o altro qualunque credito della Regia Corte o suoi assignatari, sugiugatari, ed altri, o per causa di publica salute, contaggio, guerra, invasione di nemici, fuoco di Mongibello, terremoti, inondazioni, dilluvii, alluvioni, o altra qualunque causa più privilegiata, e necessaria, non ostante qualunque ordine del Governo, e di qualsisia Superiore, Tribunale, e Magistrato, ma si dovrà (f.30r.) consultare tante volte, quante sarà di bisogno; e non altrimenti, ne in altro modo; altrimenti facendo, sarà sempre il depositario tenuto nel suo nome proprio ristorare al Peculio il capitale e tutti danni spese ed interessi, per se e suoi etc. in beni ed in persona, colla via esecutiva, patto de non opponendo, et pignora ad discursus vendendo, e colla mano reggia; ed in ogn'altro miglior modo; obligazione che si sente repetita in ogn'atto di elezzione di depositario di faccia a faccia in ogni contratto di tale elezzione. In questo ed in ogn'altro miglior nome, e modo.

Nella cassa ferrata che come sopra si disse doversi tenere dal depo-

sitario, deve tenersi d'entro della medesima un libro di tutto l'introito, e dell'esito del denaro di d.ª cassa ferrata, e quanto resta in d.ª cassa, conchiudendo (sicché oggi il di tale, restano in detta cassa onze tante). Altro consimile libro che dicesi manuale, deve il depositario tenere a mano in cui oltre del sopra notato, anderà soggiungendo di giorno in giorno tutt'altro denaro che in suo potere anderà entrando a conto del Peculio.

Ad ogni richiesta delli deputati deve il depositario esser pronto esibire l'esame di tutto il denaro entrato in suo potere, tanto in cassa di ferro, quanto fuori d.ª cassa.

(f.30v.) Il depositario deve tenere a mano un libretto di un quinterno di carta con una coperta di cartone diviso in tre parti. Nella prima parte noterà li denari come gli verran pervenendo di giorno in giorno dalli pannettieri per prezzo delli frumenti, notando da qual Magazeno, da qual scandaglio, a quale prezzo, la giornata della vendita seu data del frumento, il numero della polisa di tale data, la quantità del frumento, il nome del pannettiere, il prezzo che ha pagato.

Finito il frumento di quel Magazeno, o di quel scandaglio, si aggionti colli deputati e detentore, confronti il suo libretto con quelli delli deputati, e detentore, e colle polise; riscontrando la quantità e somma delli frumenti venduti da tal Magazeno e scandaglio; e la somma del denaro in suo potere pervenuto per tali partite.

Nella seconda parte di d.º libretto noterà il suo introito incominciando dalla prima partita di denaro a se pervenuto o dall'Università, o dall'antecedente depositario; come gli fù consegnata la cassa; quelle somme pagate dalli pannettieri assommate dal conto del primo scandaglio, o Magazeno, e dalli susseguenti scandagli. Le somme di sopravanzi, o crediti esatti, e tutt'altri introiti in suo potere; e tutto si confronti come sopra per andar concordi.

Nella terza parte di d.º libretto si noti l'esito di giorno in giorno per mandati firmati e spediti come sopra e non altrimenti.

Finito l'anno del Regimento confronterà d.º suo libretto (f.31r.) con quelli delli deputati, e del detentore, ed andando tutti d'accordo lo consegni al detentore con tutti li mandati, e se ne ritiri dal detentore per sua cautela la ricevuta, in cui dirà di aver ricevuto tanti mandati, che ascendono ad onze tante; in una colla fede in pede del detentore di quanto importò il suo introito, quanto l'esito, e come resta. Se debito-

re, deve immediatamente pagare fra ore 24. sotto pena di onze 100. a beneficio del peculio, oltre di quello resterà debitore per saldo di sua amministrazione.

Il depositario durante il suo reggimento curerà con zelo esiggere tutti li crediti del Peculio, giusta la nota gli sarà data dal detentore; e trovando difficoltà, ne passi notizia alli deputati, e tutti uniti curino l'effettiva esigenza; e deposito in cassa ferrata.

Finito l'anno del suo reggimento allestirà il suo conto che darà alli deputati del medesimo reggimento, e tutti uniti alli novi deputati, e novo depositario del novo reggimento, in cui potere passerà la cassa ferrata con quanto appartiene al Peculio frumentario senza più ingerirsi durante il novo reggimento; sotto la pena di onze duecento applicate al Peculio, oltre di tutt'altre pene, ed altri che deve al Peculio.

(f.31v.) Cap. 9

Avvertenze per il detentore.

Il detentore deve assistere alli deputati in tutte le circostanze riguardanti il reggimento del peculio frumentario; come nelle compre delli frumenti, nella consegna e situazione delli frumenti nelli magazini del peculio, curando che tutti li frumenti d'ogni partita si situassero in una parte; nel crivellarsi li medesimi, nel rimisurarsi, nel dispensarsi alli pannitteri del publico panizzo, ed in tutti l'aggiuntamenti.

Sul principio d'ogni reggimento formerà dieci libretti d'un quinterno di carta per ogn'uno con fodera di cartone, e ne consegnerà uno
per ogni deputato, instruendoli come deve ogn'uno tenere il suo libro
distribuito in tre parti. Nella prima parte noterà ogn'uno il frumento che gli verrà consegnato nell'ingresso del suo reggimento, e come,
con tutte le circostanze, prezzo, ed altri della consegna. Li frumenti
che compreranno, prezzo, e contratto; il giorno che sarà consegnato,
ed in qual Magazeno. Nella seconda parte dello stesso libretto noterà
ogn'uno li scandagli che di tempo in tempo si faranno; e li frumenti che
si esiteranno di giorno in giorno alli pannettieri secondo li respettivi
scandagli, e polise del detentore alli respettivi pannettieri come sopra
da farsi. Quali polise si conserveranno dal Patrizio, ed in fine d'ogni
scandaglio si confronteranno colli detti libretti, con il libretto del de-

positario, e con il libretto del medesimo detentore; ed essendo tutto corrispondente, si consegneranno le polise al detentore, il quale noterà nel libretto del Patrizio aver ricevuto consegnate d.º polise al numero di tante, componenti salme tante di frumenti consonti, che a tal prezzo, secondo lo scandaglio tale, importano tale somma.

Nella terza parte d'ogni libretto noterà ogn'uno li mandati d'uno in uno ed in altro foglio, li scagli, come, e quando venduti, e tutt'altro che ad ogn'uno abbia occorso nel suo Regimento.

(f.32r.) Nel fine dell'anno del reggimento, faran fra loro il confronto, poi consegneranno d'ilibretti al detentore, che farà fede ad ogn'uno delli deputati, della quantità in sano delli frumenti comprati; quanti dispensati, quanti rimasti in qual Magazeno, a che prezzo costarono quelli non consonti; quanto delli consonti pervenne in cassa del depositario, quanto al Tesoriero dell'Università per suo contingente della fida solita dell'immissione de' frumenti nel Peculio. Quanto importino li mandati di espensione, quali si conservano dal detentore; e quanto resta dovendo il depositario del Reggimento che depone la carica per esser compito l'anno. Tutto questo si deve fare lo stesso giorno che li deputati depongono l'ufficio, e consegnano li frumenti alli deputati del novo reggimento. Li detti libretti consegnati che saranno al detentore, si conserveranno dal medesimo in detentoria, per esibirli ad ogni richiesta delli Superiori.

Farà il detentore due libretti d'un quinterno di carta per ogn'uno, con fodera di cartone che consegnerà al depositario, come si notò nell'avvertenze del depositario.

(f.32v.) Farà due libri per il suo ufficio di detentore. Uno di un quinterno di carta con fodera di cartone chiamato manuale, in cui noterà tutto distintamente come sopra; controsegnando in ogni partita li posti del maggiore di debito e credito.

L'altro libro che deve tenere si è il maggiore di due quinterni di carta con alfabeto separato con suo cartone. In esso si notino le partite con conto separato l'uno dall'altro, colli posti che richiamano alla rubrica di credito e debito. Al fine si formi il Bilancio per vedersi tutto il capitale del Peculio. Dal quale Bilancio si formeranno li libri per l'anno del seguente Reggimento.

In ogni fine di reggimento li deputati vecchi consegneranno al detentore li libretti, quali si confrontino con il manuale di esso detentore, e con il maggiore di partita in partita; e così facciasi pure con il libretto del depositario, per andar tutti d'accordo; ed essendovi differenza si evacui colli mandati originali, colle polise delli pannettieri, ed apoche tutte; colli contratti di compre, e consegne de' frumenti, scandagli, Crescimogne, scagli, e con tutte le apoche alle quali ogni partita dovrà avere rapporto. Come pure in fine dell'anno il depositario consegni al detentore tutti li mandati con riportarne ricevo come si disse nell'avvertenze del depositario, con tutte le apoche e scritture, per il mantenimento della scrittura, atteso che d'ogni partita vi deve essere scrittura, come il contratto della compra di frumenti; il mandato del prezzo (f.33r.) con apoca; tutti li mandati di espensioni con apoche.

Tutta la scrittura si involumerà, con numerarsi, e chiamarsene il posto nel maggiore. Tutti li detti libri con apoche, scritture, e volumi, al fine d'ogni reggimento resteranno in potere del detentore per potersi in ogni tempo vedere, ed esaminarsi l'amministrazione d'ogn'anno di detto Peculio. Similmente tutte le polise si conserveranno alla fine dell'anno dal detentore in un cartone, sopra il quale scrivesi a lettere majuscole, che sono le polise del consumo delli frumenti dispensati alli pannettieri dell'anno tale.

Le Istruzzioni del Peculio frumentario si conserveranno originalmente dal detentore con reggistrarsi prima dal Maestro Notaro della Corte Giuratoria, e perciò il Giurato Seniore provederà sopra d.º Istruzzioni. Registretis in officio curiae juratoriae, et tradatis detentori conservandae. Lo stesso si provederà sopra tutt'altre ordinazioni che sopraverranno per il Peculio. Il Maestro Notaro nel libro di tal registro metterà molta carta bianca per potersi successivamente nel medesimo libro registrare tutte le susseguenti ordinazioni e notifiche che dal Maestro Notaro si daranno alli Ufficiali d'ogni regimento. Il detentore similmente farà registro delle Istruzzioni per averlo sempre a mano (f.33v.) con molta carta bianca in cui si anderan registrando le susseguenti providenze; conservando sempre l'originali, colle originali Istruzzioni della fondazione del Peculio.

L'altre incombenze del detentore si rilevano da tutto il contesto delle Istruzzioni delle quali il detentore deve in ogn'anno notificare e pienamente instruire l'Ufficiali d'ogni novo reggimento.

Per ultimo s'incarica a tutti e singoli Ufficiali che pro tempore saranno, in perpetuo a portarsi nell'amministrazione, e reggimento di detto Peculio Frumentario con quella onestà, integrità, zelo, ed amore da diligentissimi Padri della Patria per il maggiore accerto della detta negoziazione frumentaria, sussistenza e progresso del Peculio, e vantaggio di tutta la Città, che è il fine proposto dalli amanti della Patria, che venghi da Iddio Signore benedetto.

Si facci un stipo in cui si conserveranno tutte le scritture attinenti al Peculio Frumentario, il quale si potrà conservare in una camera a parte nella stessa Loggia Giuratoria, della quale ne (f.34r.) tenerà la chiave il detentore che pro tempore sarà del Peculio Frumentario, e d'ogni regimento avuta che averà la liberazione, e quittanza dell'anno di sua amministrazione consegnerà in detto stipo tutta la scrittura del suo regimento, da farsene apoca del rispettivo attuale detentore che pro tempore sarà.

Lettere di Stefano Riggio e Gravina

Napoli 26. ottobre 1782-

O' ricevuto la vostra Lettera dei 4. dell'antecedente. Con mie precedenti v'o' partecipata la risulta favorevole a' codesta Università, e per l'occorso in Monterosso, e ribasso della Tassa in vece del tabacco; e le providenze date per stabilire il chiesto peculio frumentario a vantaggio di codesto Pubblico; impiegandovi provisionalmente li sopravanzi di essa Università; ed avendo ancora precedentemente date le opportune disposizioni, perche, quando voi avrete giustificato d'aver Legitimamente rimesse a notar Sarcì in in Palermo le somme per pagarsi alla deputazione del Regno, per le Tande, e donativi regi, fusse questi costretto a depositarle, del di cui esito dipende la risoluzione se debba, o no' provedersi la sospesa carica di Agente dell'Università, per la quale terrò presente le insinuazioni fattemi a favore del Barone Careri. In corrente, prendendo in considerazione la necesità da voi rappresentatami di costruirsi costì una nuova Fontana nella supposizione che la vecchia siasi distrutta, approvo il mezzo pensatosi, di raccogliere il denaro necesario dalle sprete pene, e permetto che si compisca l'intiera somma di onze ventisei, poicche, quanto ai sopravanzi dell'Università, non volendo che se ne faccia altro uso, che di quello del Peculio da formarsi a tenore de suggerimenti richiesti, ed istruzioni da farsi; o' date le disposizioni a codesti miei amministratori, affinche l'opera si faccia col loro intervento, e nella maniera e forma, che in corrente o' comunicata agli stessi, la quale curerete sij inalterabilmente eseguita, dandomene conto. e con piena stima resto

> Aff.mo Campofiorito

Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo)

Napoli 23. 9mbre 1782.

In vista dell'annessa rappresentanza, rincresciuto come, pagandosi dall'Università una somma competente per le scuole nello Stato, vi siano i maestri soltanto di Grammatica, mancando quelli tanto necesarj delle belle Lettere; e volendo io provedervi, senza però toccare i sopravanzi della stessa Università da impiegarsi al peculio frumentario, v'incarico di riferire sulla quantità, e qualità degli attuali maestri di scuola in tutto lo stato, e del salario, che gli si corrisponde, facendo nel tempo stesso presente il vostro parere, se convenga riformare le presenti scuole, e stabilire il nuovo maestro di belle lettere in Aci Catena, preferendo i nazionali maestri agli stranieri, ed incoraggendogli con qualche situazione, che possa dipendere da me in codesto stato; e con piena stima resto

> Aff.mo Campofiorito

Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo)

Napoli 30. 9mbre 1782.

Restando inteso della vostra rappresentazione fattami in data dei 8. spirante, in ordine alla provisione de frumenti, e Peculio frumentario dell'Università: alla nuova erezione di Fontana: a pregiudizj recati dal Segreto d'Aci R.le in proposito del fatto in Monterosso: e a debito del figlio del difonte Barone Sarcì; vi prevengo di aver date le disposizioni convenienti, che vi saranno comunicate da SS.ri Procuratori Generali; e con piena stima resto

Aff.mo Campofiorito

Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo)

Napoli 28. Xmbre 1782.

Non essendo soddisfatto da quanto venite di riferirmi attorno codesti maestri di scuola, e desiderando sapere se gli medesimi, nell'atto che donano la Lezione di Grammatica, siano pure capaci di dare Lezione di belle Lettere, v' incarico darmene l'informo più esatto; poicche è mia volontà di non solo Lasciare intatti li sopravanzi dell'Università desti-

nati a formare il Peculio frumentario tanto necesario alla sussistenza della Popolazione, ma ben anche non gravare ultroneamente l'Università; giusto essendo che dal cespite assegnato dall'Università medesima per le scuole, s'abbiano ambedue Le Lezioni necesarie all'educazione della Gioventù; nell'intelligenza che, quando gli attuali maestri di scuola non siano capaci per la Lezione di belle Lettere, non è giusto, che percepiscano il salario, con restare il Pubblico sproveduto; che anzi si penserà d'eligere uno, o' più soggetti, come sara il bisogno, che suppliscano alle due sudette Lezioni coll'attuale salario, senza gravare L'Università; e con piena stima resto

Aff.mo Campofiorito

Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo)

Napoli p.mo genn.o 1783.

O' ricevuto la vostra lettera dei 10. spirato, ond'è che propenso a felicitare codesto vassallaggio, e a concorrere al Lodevole fine della buona educazione di codesta Gioventù, o' ritrovata plausibile la vostra rappresentanza per la necesità, che v'è in codesto Stato d'un maestro di belle lettere, oltre i due, che vi sono di gramatica; e quindi o' risoluto, che più non si corrispondano al notar Don Giuseppe Sarcì quelle onze dodeci, che il Duca Salinas senza mia intelligenza da codesta Università assegnali col pretesto de' Torrari, macche s'impieghino a tal fine sulle suddette onze 12. con aggiungervene altre onze sei annue da pigliarsi sopra quelle onze 15., che più non si pagano per il magaziniere del frumento, per cui si daranno in appresso altre disposizioni; in guisacche potrassi costì avere un buon maestro per annue onze 18., e per la scelta del quale unitamente agli Amministratori, ed Assessore di essi, mi farete una Terna di nomina, preferendo sempre i miei vassalli abili a forestieri; e disponendo che il Luogo della scuola da aprirsi sia nel quartiere di S. Giacomo per essere opportuno a tutta La Città; ed intendendovela col Sig. Presidente Airoldi, nel caso che per l'erezione di questa nuova scuola abbisognasse l'approvazione del Tribunale del Real Patrimonio.

Farete in vista l'atto d'elezione di agente di codesta Università in Persona del Barone Careri in proprietà, dichiarando in esso anche l'obbligo dell'incumbenza per i Torrari, di cui si sono soppresse quelle annue onze 12. risapute.

Aff.mo Campofiorito

Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo)

Napoli 5. 8bre 1782.

In risposta alla rappresentanza che m'avete fatta con data de 20. del caduto mese, in ordine al peculio frumentario, che chiedete poter formare col denaro de sopravanzi di codesta Università a vantaggio del Pubblico, vi fo' sapere di accudire col Dr. Don Leandro Rossi, col quale passerete d'intelligenza per tutto ciò, che convenga farsi in proposito.

Vi fo' igualmente sapere le disposizioni datesi in Palermo per esser costretto il Barone Sarcì a pagare Le somme stategli rimesse per conto di codesta Università, e della sospensione de salari, che gode, sino al pagamento dovuto, per cui accudirete presso i Sigg. Procuratori Generali; e vi partecipo ancora come il Marchese Vico si è incaricato di scrivere al Segreto in termini da farlo ravvedere del passo irregolare, che a' dato in Monterosso in pregiudicio del mio mero-misto; e con piena stima resto

Aff.mo Campofiorito

Sp.li Giurati d'Aci SS. Antonio e Filippo)

Napoli 10. Maggio 1783.

Dalla vostra Lettera de' 18 del passato mese restando inteso delle disposizioni date per la compra de' frumenti per cotesto Publico; v'incarico di darne conto, e sentire gli ordini del S. Presidente Ajroldi, ch'eseguirete; e con vera stima sono

Aff.mo Campofiorito

DOPO LA FIRMA, SI LEGGE (CON ALTRA GRAFIA):

Mi ho chiamato Don Luigi Garzia, perché come avvocato che fù di codesta Università informi un Paglietta per assistere nella causa con Aci Reale sul dazio del tabacco; vela intenderete quindi con Lui per tutto ciò, che possa occorrere in conseguenza (segue una sigla)

Sig.ri Giurati d'Aci (SS. Antonio e Filippo)

Un affettuoso ringraziamento ad Anna Bartolone e Maria Concetta Gravagno.

Le *Istruzioni* sono state pubblicate in: Matteo Donato, *Il Volume di Privilegi della Città di Aci SS. Antonio e Filippo, Catania 2003* (Doc. 196 da pag. 577 a pag. 593).

Il testo del documento suddetto risulta lacunoso e di difficile lettura per i danni arrecati dall'acqua.